



ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la riscossione della tassa sui cani Con effetto 1° gennaio 2026

Il Municipio di Val Mara, richiamati,

- la Legge sui cani del 19.2.2008, il relativo Regolamento dell'11.2.2009 e le successive modifiche;
- la decisione 29 gennaio 2014 del Gran Consiglio di trasferire la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni modificando al riguardo la Legge sui cani;
- Osservando che la tassa deve essere stabilita tra un importo minimo di CHF 75.00 e un massimo di CHF 125.00, compresa la quota parte da riversare al Cantone e al Fondo soccorso animali;
- le direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernente la riscossione della tassa sui cani del 18 aprile 2014;
- l'art. 192 Legge organica comunale (LOC) e l'art. 44 Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC) e il Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale no. 28 del 26 gennaio 2026.

Campo di applicazione

Art. 1 La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa annuale cani a carico dei loro proprietari domiciliati nel Comune di Val Mara.

Assoggettati alla Tassa

Art. 2 Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento della tassa annuale, per ogni cane detenuto, ad eccezione dei casi regolati dall'art. 3.

Condizioni per l'ottenimento

Art. 3 ¹Sono esenti dal pagamento della tassa i seguenti casi:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- c) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- d) i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità secondo l'ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
- e) i detentori di cani di servizio secondo l'articolo 69 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
- f) i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 10d dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);
- g) i detentori di cani impiegati dalla Protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog), qualora dispongano di un attestato che ne certifichi l'impiego di interesse pubblico;
- h) gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.

²Nel caso indicato alla lettera a) il proprietario ha il diritto di richiedere il rimborso della tassa pagata.

Tassa

Art. 4 ¹La tassa è fissata a CHF 115.00 annui per ogni cane detenuto. L'importo comprende la quota parte di CHF 40.00 spettante al Cantone (tramite all'ufficio del veterinario cantonale) e di CHF 25.00 destinata al Fondo soccorso animali. Gli importi sono riversati dal Comune.

²I cani giunti sul territorio comunale nel corso dell'anno saranno tassati per l'intero anno, riservate le disposizioni indicate agli articoli 5 e 6.

Cambiamento di domicilio del proprietario

Art. 5¹ In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta.

²Il proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa dell'anno di pertinenza attraverso la produzione della ricevuta di pagamento nel Comune di domicilio precedente.

Cambiamento di domicilio del proprietario

Art. 6¹ In caso di cambiamento di proprietà del cane, si è assoggettati al pagamento della tassa una sola volta.

²Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento nel precedente proprietario.

Cambiamento di domicilio del proprietario

Art. 6¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2026 e a riguardo abroga le precedenti disposizioni del Comune di Val Mara.

²Essa è pubblicata all'albo comunale dal 29 gennaio 2026 al 27 febbraio 2026.

³Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco:
Jgor Zocchetti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
Abramo Civatti